

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE  
f.to Marco D'Ambros

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Pilotto Dr. Enrico

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 1 GIU. 2022

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Lorenzago di Cadore,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Pilotto Dr. Enrico

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 1 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pilotto Dr. Enrico

Il sottoscritto Segretario Comunale

### CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- E' decaduta ai sensi dell'art. 42 - 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lorenzago di Cadore,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pilotto Dr. Enrico

REG. DELIB. N. 15 DEL 30 MAGGIO 2022

COPIA



COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 15 del 30 maggio 2022 in I^ convocazione sessione ordinaria

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 E AGEVOLAZIONI / RIDUZIONI ALLE U.N.D. MAGGIORMENTE COLPITE DALLE LIMITAZIONI DOVUTE DALL'UTILIZZO DEL GREEN PASS RAFFORZATO.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 20,30 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, convocato mediante strumenti telematici nei modi e con le formalità stabilite dalle legge, si è riunito in audio/video conferenza il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in prima convocazione nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

	Presenti	Assenti	
1. D'AMBROS Marco	x		PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.267/2000)  N. <u>333</u> Reg. Pubbl.  Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal <u>1 GIU. 2022</u> Li _____ Firma
2. DE MICHIEL Giorgio	x		
3. TREMONTI Tiziano	x		
4. FABBRO Emilio	x		
5. MAINARDI Cristiano	x		
6. DE MICHIEL Luca	x		
7. SILIPO Silvia	=	x	
8. PIROLA Linda	x		
9. TREMONTI Debora	x		
10. PIAZZA Giacomo	x		
11. VALENTINUZZI Martina	x		
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	

E' giustificata l'assenza del Consigliere: SILIPO Silvia.

Presiede il Sig. D'AMBROS Marco nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Sig. PILOTTO Dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 E AGEVOLAZIONI / RIDUZIONI ALLE U.N.D. MAGGIORMENTE COLPITE DALLE LIMITAZIONI DOVUTE DALL'UTILIZZO DEL GREEN PASS RAFFORZATO.

## IL CONSIGLIO

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC); l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO l'art. 3 comma 5 quinquies del d.l. 228 del 30 dicembre 2021 come introdotto in sede di conversione dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 5-quinquies. Il quale prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

### ACCERTATO CHE:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 dispone che il Consiglio deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio rifiuti;
- nella seduta convocata in data odierna è oggetto di approvazione il PEF 2022-2025, sulla scorta delle cui risultanze sono state predisposte le tariffe di cui alla presente proposta;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie occupata;
- per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene invece sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti;

### RILEVATO CHE:

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per quella variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;
- anche per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti (Kc e Kd) di produttività minimi, tanto per la quota fissa che per quella variabile;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, e comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 nella misura fissata dalla Provincia di Belluno;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

RITENUTO ALTRESÌ, di stabilire per l'anno 2022 che il versamento della TARI avvenga in due rate con scadenza rispettivamente al:

- Prima rata 30.09.2022
- Seconda rata 31.12.2022

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", in particolare l'art. 26- Ulteriori riduzioni ed esenzioni;

RITENUTO necessario introdurre una specifica riduzione/agevolazione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19 o che comunque causa pandemia hanno subito limitazioni all'esercizio, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, modificando l'art 26 e aggiungendo il comma 1 bis) come segue:

#### Art. 26 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

##### 1. Omissis

1.bis il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni al fine di supportare le utenze non domestiche che per l'emergenza sanitaria hanno sospeso temporaneamente e/ o ridotto l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19.

### RILEVATO CHE:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria ha continuato, sino al permanere dello stato di emergenza sanitaria, a generare ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale;
- si sono susseguiti negli ultimi mesi del 2021 e nei primi mesi del corrente anno provvedimenti che, per periodi via via definiti, hanno limitato l'operatività delle attività economiche.

RICHIAMATO l'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituiva, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari alle utenze non domestiche in favore delle predette categorie economiche;

### CONSIDERATO che:

- con l'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020 ("fondone 2020"), sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato per legge del conto consuntivo 2021 oggetto di approvazione in data odierna, Euro 3.178,67;
- a questo Ente veniva assegnato ed erogato un trasferimento di € 4.113,17 non utilizzato nel 2021 e pertanto la somma è confluita nell'avanzo vincolato da trasferimenti del conto consuntivo 2021, oggetto di approvazione del consiglio in data odierna;

RICHIAMATO l'articolo 13 del DL 4/2022 che ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020

("fondone 2020") e successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato ("fondone 2021"), sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19. Oltre a queste, la medesima disposizione consente l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

Tra di esse sono comprese, tra l'altro, le risorse stanziare dall'articolo 6 del DI 73/2021, erogate ai Comuni per finanziare riduzioni dalla Tari o dalla tariffa corrispettiva, in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusure o di restrizioni per effetto dell'emergenza sanitaria in atto.

RITENUTO pertanto di intervenire in ordine alle riduzioni/agevolazioni TARI per l'anno corrente a sostegno delle attività che hanno subito restrizioni e limitazioni dirette, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle seguenti categorie economiche interessate dalle limitazioni dovute all'utilizzo del cosiddetto green pass rafforzato stabilendo una riduzione/agevolazione pari al 70% della parte fissa e il 70% della parte variabile a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche:

- *Alberghi con ristorante (categoria 105)*
- *Alberghi senza ristorante (categoria 106)*
- *Bar, pasticcerie..(categoria 117)*
- *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (categoria 116)*

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'articolo 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti da specifici trasferimenti statali e quantificata in Euro 1.558,99;

UDITI i seguenti interventi :

D'Ambros Marco: illustra la proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Tremonti Tiziano) resi palesemente per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse riportate in narrativa;
2. di modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa l'art. 26 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)" come segue  
*Art. 26 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni*  
*1. Omissis*  
*1.bis il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni/agevolazioni ed esenzioni al fine di supportare le utenze non domestiche che per l'emergenza sanitaria hanno sospeso temporaneamente e/ o ridotto l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19.*
3. di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2022 nella misura risultante dal prospetto allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che in tal modo viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

5. di stabilire inoltre che il pagamento della TARI debba avvenire in due rate distinte scadenti, rispettivamente, il 30 settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022, ferma restando peraltro la facoltà di provvedere in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di pagamento e fatto salvo eventuale conguaglio;

6. di applicare, al fine di favorire le utenze non domestiche interessate da limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID 19 per il corrente anno, una tariffa per la parte fissa e variabile pari al 30% (trenta per cento) di quella indicata nella allegata tabella, per il periodo di vigenza delle richiamate limitazioni e limitatamente alle seguenti categorie :

- *Alberghi con ristorante (categoria 5)*
- *Alberghi senza ristorante (categoria 6)*
- *Bar, pasticcerie..(categoria 17)*
- *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (categoria 16)*

7. Di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni/agevolazioni TARI per le utenze non domestiche di cui alla presente proposta quantificate in Euro 1.558,99, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo alle risorse derivanti da specifici trasferimenti statali vincolati nel conto consuntivo 2021 approvato in data odierna;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità meglio esplicitate in premessa;

Successivamente, con separata votazione che riproduce l'esito di cui sopra, detto provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI  
LORENZAGO DI CADORE

24 MAG 2022

PROT. N° 2584

COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE

PARERE DEL REVISORE UNICO

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 E AGEVOLAZIONI / RIDUZIONI ALLE U.N.D. MAGGIORMENTE COLPITE DALLE LIMITAZIONI DOVUTE DALL'UTILIZZO DEL GREEN PASS RAFFORZATO.**

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC); l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO l'art. 3 comma 5 quinquies del d.l. 228 del 30 dicembre 2021 come introdotto in sede di conversione dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 5-quinquies. Il quale prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

ACCERTATO CHE:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 dispone che il Consiglio deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio rifiuti;
- nella seduta convocata in data odierna è oggetto di approvazione il PEF 2022-2025, sulla scorta delle cui risultanze sono state predisposte le tariffe di cui alla presente proposta;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie occupata;
- per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene invece sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti;

RILEVATO CHE:

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per quella variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;
- anche per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti (Kc e Kd) di produttività minimi, tanto per la quota fissa che per quella variabile;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, e comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 nella misura fissata dalla Provincia di Belluno;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

RITENUTO ALTRESÌ, di stabilire per l'anno 2022 che il versamento della TARI avvenga in due rate con scadenza rispettivamente al:

- Prima rata 30.09.2022
- Seconda rata 31.12.2022

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", in particolare l'art. 26- Ulteriori riduzioni ed esenzioni ;

RITENUTO necessario introdurre una specifica riduzione/agevolazione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19 o che comunque causa pandemia hanno subito limitazioni all'esercizio, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, modificando l'art 26 e aggiungendo il comma 1 bis) come segue:

*Art. 26 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni*

*1. Omissis*

*1.bis Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni al fine di supportare le utenze non domestiche che per l'emergenza sanitaria hanno sospeso temporaneamente e/ o ridotto l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19.*

RILEVATO CHE:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria ha continuato, sino al permanere dello stato di emergenza sanitaria, a generare ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale;
- si sono susseguiti negli ultimi mesi del 2021 e nei primi mesi del corrente anno provvedimenti che, per periodi via via definiti, hanno limitato l'operatività delle attività economiche.

RICHIAMATO l'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituiva, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari alle utenze non domestiche in favore delle predette categorie economiche;

CONSIDERATO che:

- con l'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020 ("fondone 2020"), sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato per legge del conto consuntivo 2021 oggetto di approvazione in data odierna, Euro 3.178,67;
- a questo Ente veniva assegnato ed erogato un trasferimento di € 4.113,17 non utilizzato nel 2021 e pertanto la somma è confluita nell'avanzo vincolato da trasferimenti del conto consuntivo 2021, oggetto di approvazione del consiglio in data odierna;

RICHIAMATO l'articolo 13 del DL 4/2022 che ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020

("fondone 2020") e successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato ("fondone 2021"), sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19. Oltre a queste, la medesima disposizione consente l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

Tra di esse sono comprese, tra l'altro, le risorse stanziare dall'articolo 6 del DI 73/2021, erogate ai Comuni per finanziare riduzioni dalla Tari o dalla tariffa corrispettiva, in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusure o di restrizioni per effetto dell'emergenza sanitaria in atto.

RITENUTO pertanto di intervenire in ordine alle riduzioni/agevolazioni TARI per l'anno corrente a sostegno delle attività che hanno subito restrizioni e limitazioni dirette, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle seguenti categorie economiche interessate dalle limitazioni dovute all'utilizzo del cosiddetto green pass rafforzato stabilendo una riduzione/agevolazione pari al 70% della parte fissa e il 70% della parte variabile a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche:

- *Alberghi con ristorante (categoria 5)*
- *Alberghi senza ristorante (categoria 6)*
- *Bar, pasticcerie..(categoria 16)*
- *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (categoria 17)*


Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'articolo 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti da specifici trasferimenti statali e quantificata in Euro 1.558,99;

#### IL REVISORE ESPRIME IL PROPRIO PARERE FAVOREVOLE IN MERITO A:

1. modific, per le motivazioni meglio espresse in premessa l'art. 26 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)" come segue  
*Art. 26 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni*
  1. *Omissis*
  - 1.bis *il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni/agevolazioni ed esenzioni al fine di supportare le utenze non domestiche che per l'emergenza sanitaria hanno sospeso temporaneamente e/ o ridotto l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19.*
2. Alle tariffe della TARI per l'anno 2022 nella misura risultante dal prospetto allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Montebelluna, li 23/05/2022

il revisore unico  
Manuel Agostinetto





COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE  
PROVINCIA DI BELLUNO

32040 LORENZAGO DI CADORE - Via Faureana, 117 Tel. 0435 75001 Fax: 0435 75329 E-mail: [segr.lorenzago@cmcs.it](mailto:segr.lorenzago@cmcs.it)

**VISTA** la proposta di deliberazione del Consiglio comunale in oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E AGEVOLAZIONI / RIDUZIONI ALLE U.N.D. MAGGIORMENTE COLPITE DALLE LIMITAZIONI DOVUTE DALL'UTILIZZO DEL GREEN PASS RAFFORZATO”.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali-;

**VISTO** l'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -;

**s i   a t t e s t a**

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo succitato che il provvedimento in esame è stato istruito regolarmente in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Lorenzago di Cadore, 23 maggio 2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO/ FINANZIARIA  
Dott. Enrico Pilotto